

La dimensione del patrimonio culturale tra frammentazione delle conoscenze e unità del sapere

di Cristina Videtta

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari. – 2. La “culturalità” del patrimonio. – 3. La difficile relazione tra diritto e cultura: il problema dell’individuazione di un “patrimonio culturale” giuridicamente rilevante. – 4. Il bene culturale come nozione liminale: le coordinate dell’opinabilità. – 5. “I singoli punti di vista sul bene culturale fanno il patrimonio culturale”? La dimensione unitaria di un patrimonio apparentemente frammentato.

1. Osservazioni preliminari

È stato recentemente osservato come “alle conoscenze alle quali si perviene grazie allo studio di differenti fonti e metodi di ricerca corrisponda una pluralità di approdi conoscitivi che, talora, ancorché concernenti il medesimo bene della vita, potrebbero non coincidere o persino essere inconciliabili”¹.

Da un punto di vista generalissimo, il fenomeno è peraltro amplificato dalla progressiva (e sostanzialmente inevitabile) specializzazione degli studi scientifici (di qualunque natura), che è sotto gli occhi di qualunque osservatore e che conduce evidentemente ad una parcellizzazione del sapere². In un contesto così disegnato, il rischio è quello di guardare alla realtà privilegiando un solo punto di vista, senza rendersi conto che un’analisi siffatta non può che condurre ad una visione incompleta e dunque, in qualche modo, falsa, con la conseguenza che, per quanto accurata, documentata e condotta con profonda competenza, essa potrebbe non essere del tutto idonea a fornire soluzioni adeguate ai problemi da affrontare.

“I singoli punti di vista sull’orso non fanno un orso”³. Così in dottrina è stato efficacemente sintetizzato il tema, incarnando evidentemente nell’orso qualunque fenomeno richieda un’analisi e la soluzione di un problema.

In un quadro così delineato, dunque, la conoscenza della realtà deve, necessariamente, oggi più che nel passato, comportare una integrazione consapevole di discipline, non potendosi più ammettere l’autoreferenzialità dei vari approcci (e dei relativi approdi), inevitabilmente parziali. Il dialogo tra i saperi, dunque, come presupposto essenziale della comprensione della realtà complessa, non

¹ M.R. SPASIANO, Relazione introduttiva alla Tavola rotonda *Frammentazione delle conoscenze e unità del sapere*, Vercelli, 2 dicembre 2022.

² Per una riflessione su questo tema nella prospettiva dell’essenza dell’insegnamento, si legga G. ZAGREBELSKY, *La lezione*, Torino, 2022, spec. 49 ss.

³ Ancora M.R. SPASIANO, *op. cit.*, 2.

riducibile a interpretazioni monodimensionali, pena la parzialità e finanche la falsità degli approdi conoscitivi.

Il tema sarebbe evidentemente molto articolato e richiederebbe una ben più ricca trattazione, ciononostante sono molti gli spunti di riflessione che anche solo da queste poche righe si possono cogliere.

Par quanto qui di interesse, pare stimolante interrogarsi su quali contorni possa assumere tale discorso nel momento in cui si voglia ragionare sulla dimensione giuridica del patrimonio culturale.

2. *La “culturalità” del patrimonio*

Va preliminarmente osservato come già il discorrere di dimensione *giuridica* di un fenomeno paia contraddire immediatamente le premesse che si sono appena fatte, lasciando credere che si intenda privilegiare una visione specialistica (quella giuridica appunto), trascurando tutte le altre. Come meglio si vedrà, tuttavia, proprio il condurre l'analisi in questi termini consente di evidenziare le difficoltà insite nella necessaria composizione di saperi e sensibilità differenti.

Per meglio inquadrare la questione, occorre preliminarmente mettere meglio a fuoco il tema su cui si intende riflettere.

Si è detto in precedenza come le visioni monodimensionali di un fenomeno rischino di produrre decisioni insufficienti alla soluzione dei problemi che possono insorgere relativamente ad esso.

L'attenzione che qui si intende dedicare al tema della perimetrazione del concetto di “patrimonio culturale” ben si colloca all'interno di tale prospettiva di indagine poiché, come evidente, la questione definitoria è essa stessa un problema anzi, si potrebbe dire che costituisca il problema dei problemi; la soluzione che si fornisce infatti è destinata a impattare direttamente sulla delimitazione del fenomeno e, pertanto, dal punto di vista del diritto, sul campo di applicazione della norma giuridica.

Dunque, per quanto riguarda il tema qui di interesse, nell'ordinamento positivo la nozione di “patrimonio culturale” va rintracciata all'interno del d.lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora innanzi “Codice”) e, segnatamente, dell'art. 2 che lo definisce come l'insieme di “beni culturali” e “beni paesaggistici”. Così facendo, il problema dell'individuazione del patrimonio culturale è necessariamente spostato sulla definizione, a monte, di ciò che deve intendersi con le due espressioni richiamate.

Ne deriva immediatamente la prima criticità. Entrambe le locuzioni comportano infatti la necessità per il diritto di confrontarsi colla nozione di “culturalità”, ossia della riconducibilità delle *res* alla sfera culturale⁴.

⁴ Se questo è evidente nella locuzione “bene culturale”, per quanto riguarda i “beni paesaggistici” occorre fare riferimento soprattutto all'art. 131, c. 2, secondo il quale “Il presente Codice

Rinviando ai prossimi paragrafi le questioni relative alle problematiche che emergono in sede di selezione delle *res* oggetto di tutela, si può osservare in questa prima fase come proprio l'aggettivo "culturale" identifichi un ambito tutt'altro che certo e, che, tuttavia, testimonierebbe la multidimensionalità del fenomeno, conferendo al patrimonio culturale uno spessore particolare.

L'idea di culturalità, infatti, intercetta una dimensione difficilmente riconducibile ad un unico sapere scientifico specifico, quella identitaria.

Invero il Codice non definisce cosa debba intendersi con tale aggettivo e neppure lo chiarisce l'art. 9 della nostra Costituzione, a cui il Codice nel suo primo articolo fa espresso rinvio⁵. Va tuttavia rilevato come se la Carta Costituzionale non utilizza il lemma "patrimonio culturale", non ancora affermatosi concettualmente all'epoca della sua stesura, il Codice collega esplicitamente l'essenza del "bene culturale" al suo essere "*testimonianza avente valore di civiltà*" (art. 2, c. 2, ultima parte), affermando peraltro che "La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la *memoria della comunità nazionale e del suo territorio* e a promuovere lo sviluppo della cultura" (art. 1, c. 2). Così facendo, il Codice salda la nozione di "patrimonio culturale" a quell'identità Nazionale, insita nell'esplicito riferimento dell'art. 9 Cost. proprio alla Nazione, individuando così nel patrimonio non già un mero "strumento del ricordo, ma un elemento costitutivo della memoria collettiva nazionale"⁶.

"La cultura è il luogo dell'identità di un popolo", afferma efficacemente la dottrina, evidenziando come essa si ponga al contempo come "esperienza del presente e genesi del futuro di una collettività"⁷.

Vi è tuttavia chi, al contempo, ha affermato che "L'identità culturale non esiste" – così titola un recente volume di F. Jullien – e non esiste perché la specificità della cultura "sta proprio nel cambiare e nel trasformarsi"⁸. L'espressione "identità culturale", dunque, rappresenterebbe quasi un ossimoro tra un concetto statico, l'identità (da "idem", medesimo), e uno dinamico, la cultura appunto (da *colère*, «coltivare», in cui è evidentemente intrinseca la dinamicità).

L'antinomia tra i due termini, invero, è solo apparente.

Se è vero infatti che "Una cultura che non si trasforma più è una cultura

tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali".

⁵ "Art. 1. Principi – 1. In attuazione dell'*articolo 9 della Costituzione*, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice".

⁶ G. SEVERINI, *Artt. 1 – 2*, in M. A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2019, 20-21. Sul punto, v. *infra*.

⁷ F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Riv. giur. edil.*, 2016, 507.

⁸ F. JULLIEN, *Il n'y a pas d'identité culturelle mais nous défendons les ressources d'une culture*, Parigi, 2016 (*L'identità culturale non esiste*, Torino, 2018, trad. di C. Bongiovanni).

morta”⁹, l’identità è essa stessa un concetto in divenire, come in divenire è il gruppo che la esprime e che in essa si riconosce; il “retaggio culturale” è, e deve essere, dunque un *processo perpetuamente in itinere*, che non guarda solo al passato, ma soprattutto comprende azioni volte a creare reti di confronto, cooperazione e, infine, di integrazione¹⁰. È questo peraltro quanto emerge con tutta evidenza dalla *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale* del 2003, ove espressamente si afferma come “il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è *costantemente ricreato* dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana” (art. 2, par.1).

Certamente quello della “identità” è un discorso ampio, complesso e, come noto, per molti tratti pericoloso¹¹. Nei limiti di queste riflessioni, ci si limita ad osservare come quando si parla di identità di una comunità, si fa necessariamente riferimento a qualcosa che unisce quel gruppo sociale indipendentemente dalla conoscenza personale, ossia, come è stato efficacemente rilevato, è ciò che fa sì che ci si riconosca senza conoscersi¹², è il “sostrato spirituale e immateriale capace di legare una pluralità di individui e di gruppi in una comunità che condivide alcuni valori, tradizioni e rappresentazioni”¹³.

⁹ Ancora F. JULLIEN, *op. cit.*, 39.

¹⁰ In merito, F. RIMOLI, *op. cit.*, 507 “non si può incorrere nell’errore di considerare l’identità come un fattore statico, legato solo alla nazionalità, a *Volksgeist* esclusivo e neanche, più ampiamente, alla singola civiltà. Perché le grandi civiltà e le culture e subculture che in esse si esprimono, si sono formate e si sono sempre rigenerate dall’ibridazione, dalla contaminazione reciproca, secondo un paradigma dinamico che è infine all’origine dei frutti più preziosi della storia umana”.

¹¹ Non è un caso che i testi normativi utilizzino con grandissima cautela questa espressione. Nelle leggi Bottai e nel Testo unico 29 ottobre 1999, n. 490, non compariva affatto. Nel Codice appare pochissime volte: nella Parte II, sui beni culturali, compare solo negli artt. 7-*bis* e 52 in entrambi i casi in riferimento a quelle “espressioni di identità culturale collettive contemplate dalle Convenzioni UNESCO”, di cui, dunque, è mutuata la terminologia; nella Parte III, sui beni paesaggistici, si ritrova negli artt. 131 e 138, come modificati dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, che riprende la terminologia della *Convenzione europea sul Paesaggio* del 2000. Sottolinea T. MONTANARI, *Patrimonio culturale e identità*, in M. MALO, F. MORANDI (a cura di), *Declinazioni di patrimonio culturale*, Bologna, 2021, 20-21, come l’art. 9 sia l’unico dei principi fondamentali della Carta Costituzionale in cui compare il termine Nazione. Il fatto che tale termine si trovi collocato proprio in relazione alla cultura consentirebbe di affermare come l’idea di Nazione non si correli alla stirpe, alla religione, “all’impero del sangue, all’arte sapor di terra”, ma “allo sviluppo della cultura, alla ricerca, alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. È la linea che parte da Ghiberti, ed è la linea di una identità inclusiva, di una identità mobile, di una identità fondata sulla cultura, e perciò per definizione mutevole e anzi testimone principe della straordinaria contaminatio che ha formato ciò che oggi chiamiamo identità italiana”.

¹² G. ZAGREBELSKY, *Fondata sulla cultura*, Torino, 2014, 5.

¹³ E. CHITI, G. GARDINI, A. SANDULLI, *L’Ordinamento giuridico e la costruzione dell’identità culturale italiana*, in E. CHITI, G. GARDINI, A. SANDULLI (a cura di), *Unità e pluralismo culturale*, Firenze, 2016, 9.

Se quanto detto è vero, ne consegue come il riferimento all'identità consenta di mettere meglio a fuoco la multidimensionalità della cultura e, per quanto qui soprattutto di interesse, del patrimonio culturale che di essa è espressione: la connessione tra patrimonio culturale e identità, unica e composita al tempo stesso¹⁴, ne disvela cioè la natura relazionale, rendendolo un punto di incontro e confronto, di scienze e coscienze, di saperi e percezioni.

Identità non significa – non può e non deve significare –, infatti, omologazione delle diversità nel nome di una (artificiosa) unitarietà.

La cultura è, infatti, prima di tutto, relazione.

È relazione, prima ancora che tra saperi, tra soggetti, perché è dall'interazione di questi che essa sorge come comune sentire: è il rapporto che si instaura in un gruppo sociale che ne determina l'identità e dunque il suo patrimonio culturale, ossia l'insieme di quei valori in cui il gruppo stesso si riconosce e si aggrega.

È altresì relazione tra persone e istituzioni, e tra istituzioni tra loro, perché è nel dialogo tra queste che il patrimonio culturale trova la sua dimensione giuridica (in assenza di tale dialogo si avrebbe l'imposizione "dall'alto" di una cultura di Stato); se infatti spetta alle istituzioni, in collaborazione tra loro, di farsi garanti di fronte alla collettività tanto della sua tutela, quanto della sua funzionalizzazione alla promozione di cultura, è proprio nella collaborazione di queste con la collettività che tale obiettivo può davvero essere centrato, come dimostra, tra l'altro, il *favor* dell'ordinamento per il coinvolgimento delle forze sociali in collaborazione con le istituzioni (e non solo col Ministero della Cultura) proprio nell'ambito della valorizzazione, ossia in riferimento a quelle azioni finalizzate alla promozione di cultura¹⁵.

D'altro canto, la nostra Carta Costituzionale esprime, essa stessa, questa lettura. La Costituzione, infatti, rende uguali gli italiani, uguali ma non omologhi. La Costituzione italiana è, infatti, pluralista; la "promozione di cultura" non è l'imposizione di un'unica cultura (di Stato) in vista di un'uniformità statica, ma, come si è detto, è l'azione delle istituzioni, e prima di tutto dello Stato, mirata a rendere gli individui intellettualmente autonomi¹⁶. La cultura italiana è fatta

¹⁴ Ancora efficacemente T. MONTANARI, *op. cit.*, 21 "La nostra identità è contemporaneamente locale, regionale, nazionale, senza contare tutte le vitali mescolanze che spargiano ogni rigido gioco, ed europea. È una realtà europea, occidentale, che a sua volta si apre all'universale cultura umana".

¹⁵ Sul punto, doveroso è il richiamo almeno all'art. 7, c. 2, del Codice "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici" e, soprattutto, art. 6, c. 3 "La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale".

¹⁶ Sul punto, F. MERUSI, *sub art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1975, 436: "Nella nostra Costituzione tale principio ha voluto in primo luogo significare una negazione del monismo ideologico-culturale proprio dello Stato totalitario fascista".

(anche) di una combinazione di culture locali che dialogano tra loro, così come la cultura europea è, essa stessa, il risultato di un confronto tra culture locali¹⁷. Questo non significa che non vi siano tratti comuni o che questi tratti comuni non possano essere creati, in una visione necessariamente dinamica del dialogo culturale. Indica piuttosto che la diversità è una ricchezza perché genera confronto e dialogo e, come tale, va riconosciuta e protetta.

Pare significativo, peraltro, richiamare a questo proposito le chiare indicazioni in tal senso della *Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali* del 2005, che esplicitamente afferma che “la diversità culturale rappresenta un patrimonio comune dell’umanità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti” e che “la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità è riflessa nell’originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle espressioni culturali delle società e dei popoli umani”¹⁸.

Il patrimonio culturale, dunque, deve essere protetto in quanto, secondo il disposto dell’art. 9, c. 2, Cost., bene “della Nazione”, nella sua “accezione soggettivistica, ideale e culturale propria della tradizione risorgimentale italiana, filosofica, letteraria e giuridica” e, pertanto, esso svolge una “funzione civile ed è parte integrante, costitutiva e irrinunciabile dell’identità nazionale”¹⁹. La stessa collocazione dell’art. 9 Cost. tra i principi fondamentali della Carta, considerata insieme alla finalizzazione di ogni tutela del patrimonio stesso alla “promozione di cultura” (secondo la ben nota lettura circolare dell’art. 9 Cost.²⁰), ne chiarisce

¹⁷ Analogamente, l’art. 167 TFUE, recita “L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune” (par. 1) e che, dunque “L’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture” (par. 4). Sul punto, M. AINIS, M. FIORILLO, *L’ordinamento della cultura*, Milano, 2022, 95 ss., nonché, se si vuole, C. VIDETTA, *Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro*, Torino, 2018, 54 ss. (a cui si rinvia anche per i riferimenti in letteratura).

¹⁸ *Unesco Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, 20 ottobre 2005, Preambolo.

¹⁹ Così, G. SEVERINI, *op. cit.*, 20-21.

²⁰ La lettura in senso circolare dell’art. 9 Cost. è ben nota. Si veda comunque, per tutti, sul punto M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991, 10, aveva osservato come la lettura unitaria della norma costituzionale andasse ricondotta anche alla considerazione che entrambi i commi avrebbero assolto alla medesima funzione ossia “quella d’introdurre nel nucleo di fini-valori della carta fondamentale il *valore estetico-culturale: un valore cioè diverso e conflittuale rispetto ai valori dell’industria e del profitto dominanti nelle società contemporanee*”; “l’art. 9 è in altre parole *un cuneo attraverso il quale nel dettato costituzionale irrompe l’esigenza di assicurare il progresso culturale della comunità civile; e a tale esigenza deve piegarsi l’azione dei pubblici poteri*” (i corsivi sono di chi scrive). A proposito della rilevanza della collocazione dell’art. 9 tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, si leggano per tutti le belle parole del Presidente Carlo Azeglio Ciampi nel celebre discorso del 5 maggio 2003, in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura

il ruolo fondamentale che ad esso è attribuito dall'ordinamento, ossia quello di strumento indispensabile per la crescita spirituale dei cittadini. "La Repubblica promuove la cultura", esprime chiaramente come la funzione del patrimonio culturale sia quella di contribuire alla formazione dell'individuo sul piano intellettuale e morale e all'acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella società: l'individuo è, per la nostra Carta fondamentale, prima di tutto, da *colère*, da *coltivare*, nel senso che la Repubblica è chiamata a promuoverne la crescita intellettuale e la coscienza critica in vista della piena realizzazione del principio democratico²¹.

3. *La difficile relazione tra diritto e cultura: il problema dell'individuazione di un "patrimonio culturale" giuridicamente rilevante*

Date queste premesse, è facile comprendere l'enorme ricchezza semantica e valoriale del lemma "patrimonio culturale". Tuttavia, proprio tale ricchezza e l'inevitabile indeterminatezza che ad essa è connessa, rendono ardua l'attività del giurista (del legislatore prima, ma dell'amministrazione subito dopo e, alla fine, del giudice) chiamato a confrontarsi con tale tema. In particolare, non può non cogliersi un certo imbarazzo del diritto di fronte alla cultura, costretto a fare difficili scelte di campo nel tentativo di perimetrare nozioni che, per loro natura, perimetro non hanno.

Se, infatti, scopo del diritto è quello di fornire certezze nei rapporti tra i consociati, la dimensione culturale costituisce una sfida complessa quasi impossibile da vincere, specie nel momento in cui si tratti di individuare cosa si intenda per "patrimonio culturale" in senso stretto, ossia quali siano le espressioni appunto identitarie a cui assegnare particolari gradi di protezione in vista di quella promozione di cultura richiesta dal primo comma dell'art. 9 Cost. e di cui si è detto.

È fatale infatti registrare la tensione tra una nozione che, riferendosi appunto alla cultura, non può che essere in divenire e, pertanto, relativa e soggettiva, da una parte²², e dall'altra l'esigenza di certezza sottesa alla previsione di

e dell'arte: "la presenza dell'articolo 9 tra i 'principi fondamentali' della nostra comunità offre un'indicazione importante sulla 'missione' della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l'obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione" (su <https://archivio.quirinale.it/aspr/discorsi/HIST-004-002534/presidente/carlo-azeglio-ciampi/consegna-medaglie-d-oro-ai-benemeriti-della-cultura-e-arte#n>).

²¹ Efficacemente F. MERUSTI, *op. cit.*, 438 "lo Stato ordinamento deve creare i presupposti per il raggiungimento di un risultato".

²² Sul punto v. *infra*, par. 4.

una norma di diritto che, prima di tutto, per poter essere utile ed efficace, richiede appunto un campo di applicazione certo. Il rischio è evidente: una nozione troppo restrittiva finirebbe inevitabilmente per non essere in grado di comprendere tutte le possibili espressioni di cultura e, diversamente, una nozione troppo ampia rischierebbe di aver contorni troppo sfumati e, dunque, di essere giuridicamente inutile.

Concentrando l'attenzione sui "beni culturali" quale componente del patrimonio, si può osservare come, proprio per le ragioni esposte, la scelta del legislatore non sia quella di disegnare il campo di applicazione del Codice sulla base di una definizione generale di culturalità, ma piuttosto quella di imporre l'individuazione a priori, con atto espresso, dei singoli, specifici, oggetti della tutela, con un'azione che se costituisce, ai sensi dell'art. 3 del Codice, la prima delle funzioni ad essa riconnesse, rappresenta prima di tutto l'azione necessariamente prodromica all'applicazione di ogni altra azione di protezione, conservazione o valorizzazione in assenza della quale il Codice resterebbe lettera morta²³.

Tuttavia, proprio nel tentativo di circoscrivere un sicuro ambito oggettivo di applicazione del Codice, il legislatore deve effettuare una scelta di campo, che, come tale, esclude talune espressioni di culturalità (come l'arte contemporanea e il patrimonio immateriale) ovvero rinuncia a tutelare cose che, ancorché *ictu oculi* culturali, non siano riconosciute come tali finché non vi sia un espresso provvedimento amministrativo *ad hoc* (è quello che succede, per esempio, nel caso dei beni ex art. 10, c. 3, lett. a, ossia di *res* immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti privati, finché non vi sia un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale).

Il sistema attuale, dunque, ridisegnando in parte quello previgente, stabilisce disposizioni specifiche che individuano esse stesse direttamente beni culturali (art. 10, c. 2, ma già le leggi precedenti che dichiaravano alcuni complessi come monumenti nazionali) ovvero che prevedono appositi provvedimenti amministrativi (la dichiarazione e la verifica di interesse culturale) deputati ad accertare in concreto, su specifiche *res*, la sussistenza di quei caratteri di culturalità enunciati dal Codice²⁴.

²³ Il congiuntivo è d'obbligo, laddove si pensi alla questione dei beni "presunti culturali" e alla tutela dei cd. "beni minori".

²⁴ Ai sensi dell'art. 2 del Codice, rientrano nel "patrimonio culturale" sia i "beni culturali" sia i "beni paesaggistici" (art. 2, c. 1), i quali, a loro volta, sono rispettivamente da intendersi come "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" e come "gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge". Significativamente già la Commissione Franceschini, nella Relazione aveva rilevato come, per l'esercizio dei poteri

Pur nel rigido sistema di tipicità che ne deriva, la questione è tutt'altro che risolta posto che il problema viene solo spostato sul momento della predeterminazione normativa dei caratteri che una *cosa* deve avere per poter essere ricompresa nel novero dei beni culturali. La questione, come si dirà anche meglio *infra*, è tutt'altro che semplice perché implica la possibilità di fissare, all'interno di una previsione normativa, idonee caratteristiche che guidino l'organo amministrativo nel momento in cui effettua concretamente la valutazione, perimetrandone la discrezionalità. Diversamente, proprio la connessione con l'idea di cultura finisce per rendere tale operazione particolarmente ardua.

Proprio guardando a tale sistema di identificazione è possibile, infatti, comprendere a fondo il problema (giuridico) che sorge laddove la definizione dell'ambito di applicazione di una disciplina legislativa, che tra l'altro ha come effetto la forte conformazione del diritto di proprietà, sia affidata all'applicazione di criteri fortemente soggettivi e opinabili.

Se la questione, infatti, sembra risolta dalla previsione di un rigido criterio di tipicità del bene culturale, di cui si è detto, per cui, come recita l'art. 2, c. 2, del Codice, sono beni culturali oltre alle cose indicate dagli articoli 10 e 11, anche "le altre cose *individuate dalla legge o in base alla legge* quali testimonianze aventi valore di civiltà", non mancano tuttavia ampie zone d'ombra.

Vale la pena evidenziare, infatti, come tale sistema conviva, all'interno dello stesso Codice, con l'esistenza di un'area di applicazione della disciplina che prescinde dall'esistenza di un provvedimento amministrativo (o di una legge specifica) che qualifichi esplicitamente una *res* come culturale. Il riferimento è naturalmente alla categoria dei beni cd. "presunti culturali", ossia di quei beni appartenenti a soggetti pubblici, territoriali e non, oppure a privati senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di Autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia a più di 70 anni (art. 10, c. 1). Ad essi, in forza dell'art. 12, c. 1, si applica la disciplina codicistica a prescindere dall'esistenza di un provvedimento di verifica dell'interesse culturale (frutto di un procedimento la cui attivazione è meramente eventuale), con l'aggravante della inalienabilità assoluta e della conseguente nullità di ogni eventuale contratto stipulato in violazione di quella.

Vi è dunque un settore, tutt'altro che circoscritto, in cui il Codice trova applicazione in riferimento a beni, *rectius a res*, non specificamente qualificati, ma meramente supposti, come culturali.

Se dunque, l'ambito di applicazione del Codice da una parte è costituito

amministrativi e per l'assoggettamento agli obblighi previsti, è necessario "un apposito atto di riconoscimento di tale qualità (Dichiarazione dell'interesse culturale)" e che "(...) innovando profondamente si è inoltre ritenuto che ad un tale procedimento non ci debbano essere eccezioni" (*Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, pubblicata in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, 135).

da beni, individuati in modo, per così dire, “puntiforme” da un provvedimento amministrativo (o, come si è detto, direttamente da una legge), che, per quanto soggettivo e opinabile, fornisce comunque una certezza sulla sussistenza della culturalità, dall'altra è costituito da un insieme di *res* di culturalità solo probabile che, per il solo effetto dell'appartenenza e dell'età, vengono assoggettate alla seconda Parte del Codice. L'incertezza dei confini della categoria di cui si tratta è tale che in dottrina è sorto un dibattito sulla necessità che sussista, a fianco dei criteri menzionati, anche quanto meno un *fumus* (ossia una parvenza) di culturalità²⁵. Peraltro, come già osservato in altra sede²⁶, anche laddove se ne volesse ritenere necessaria la sussistenza onde caratterizzare più specificamente il campo di operatività del regime di presunzione di culturalità, si tratterebbe comunque di valutazione soggettiva e largamente opinabile, la quale, tra l'altro, sarebbe compiuta non già (o quanto meno non solo) dagli organi del Ministero, specificamente competenti, ma da parte degli enti pubblici o privati senza scopo di lucro che di tali *res* siano proprietari, soggetti cioè privi di conoscenze tecniche specialistiche. Da qui la perdurante (e, verrebbe da pensare, accresciuta) indeterminatezza della categoria.

Se, comunque, è certamente vero, come non si è mancato di evidenziare, che il regime di presunzione è provvisorio, dato che il provvedimento di verifica – che dunque opera come condizione risolutiva (se negativa) o come conferma

²⁵ Sul dibattito, v. A. BARLETTA, *Sub art. 12*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 154-155. In senso affermativo, G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2020, 54. In giurisprudenza si veda Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2017, n. 2597, che ha respinto l'appello avverso una sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2010, n. 2088, che aveva respinto il ricorso proposto dalla Congregazione dei Servi di Maria di Sorrento avverso il provvedimento con il quale il Comune aveva subordinato l'autorizzazione a effettuare interventi edilizi di manutenzione su un immobile di proprietà della ricorrente, risalente nel tempo ma destinato a civile abitazione e privo di particolari caratteristiche di pregio, alla verifica di interesse culturale dell'immobile ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004. Per quanto qui di interesse, tra le ragioni dell'appello, la ricorrente aveva rilevato che la sentenza avrebbe errato nel considerare l'immobile, per il solo fatto della sua appartenenza a un ente ecclesiastico e dell'elemento temporale della sua realizzazione da più di cinquant'anni, assoggettato direttamente “*ex lege*”, sia pure soltanto in via provvisoria e precauzionale, alla disciplina relativa ai beni culturali, *senza che venisse fornita, tuttavia, indicazione concreta alcuna in ordine alla esistenza di elementi oggettivi in ordine all'interesse storico artistico del bene*. Ritiene il Consiglio di Stato che l'art. 12 del Codice avrebbe previsto una “misura di salvaguardia sui beni immobili indicati dall'art. 10, c. 1, del Codice, sulla base dell'appartenenza soggettiva e per il carattere risalente del bene, indipendentemente da una (prima) determinazione esplicita dell'organo statale competente sull'interesse storico-artistico del bene, apprezzamento che formerà oggetto della verifica d'interesse culturale di cui al citato art. 12”.

²⁶ Sia consentito il rinvio alle osservazioni già fatte in C. VIDETTA, *Riflessioni sulla verifica dell'interesse culturale alla luce delle esigenze di semplificazione delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico espresse dal decreto cd. Semplifica Italia*, in *Dir. econ.*, 2014, 309 ss.

(se positiva)²⁷ – fornirà certezza sull'effettiva consistenza culturale della *cosa*, eventualmente consolidandone lo *status*, ben è vero altresì che il procedimento di verifica potrebbe tardare ad essere attivato (o, addirittura, non essere mai attivato del tutto) oppure il relativo provvedimento potrebbe a sua volta, come talora succede, tardare ad essere adottato, con conseguente applicazione di un regime fortemente restrittivo delle facoltà dominicali del proprietario (e parallelamente impegnativo per gli stessi organi del ministero tenuti comunque a considerare il bene come culturale) a *res* la cui consistenza culturale è meramente ipotetica.

L'incertezza (giuridica) che ne deriva è chiaramente testimoniata dall'ampio contenzioso presente in materia incentrato sul regime dei beni, appunto, presunti culturali, laddove l'indeterminatezza del termine oggettivo di riferimento mal si concilia con le limitazioni del diritto di proprietà e, in particolare, col rigidissimo regime di inalienabilità assoluta degli stessi previsto dall'art. 54, c. 2, lett. a), di cui si è detto²⁸.

Sulla base di quanto osservato appare dunque chiaro come, proprio a fronte della natura opinabile e relativa del carattere di culturalità, il diritto si trovi in difficoltà: qualora, infatti, manchi una specifica elencazione dei singoli beni oggetto della disciplina di tutela, finisce per crearsi un sistema in parte confuso che rende incerta la stessa applicabilità delle prescrizioni normative da parte dell'Amministrazione e, in definitiva, i contorni della proprietà degli enti pubblici e degli enti privati senza scopo di lucro. Sia detto per inciso come, a fronte delle considerazioni fatte, non sembri un caso che anche a livello internazionale sia proprio il sistema degli elenchi che ha prevalso, laddove la Convenzione Unesco di Parigi del 1972, sulla Protezione del Patrimonio culturale e naturale mondiale, prima, e quella del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, poi, fondano l'applicazione delle Convenzioni stesse a beni, materiali e immateriali, precisamente individuati ed inseriti in apposite liste.

²⁷ Così Cons. St., sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3560.

²⁸ Sul punto, particolarmente significativa, Cons. St., sez. VI, n. 3560/2015. Su punto v. anche Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5950: la sentenza appare di interesse poiché da essa è facile evincere il trattamento non conforme alle prescrizioni previste dal Codice del 2004 per i beni rientranti nell'art. 10, c. 1, riservato ad un immobile di proprietà comunale di epoca risalente e, dunque, da ritenersi presunto culturale. La sentenza si segnala anche perché mette in rilievo come la stessa distinzione tra interesse culturale semplice, prescritta dall'art. 10, c. 1, e interesse particolarmente importante, di cui invece all'art. 10, c. 3, è meno scontata di quel che ci si potrebbe attendere. Afferma infatti il Collegio che dalla motivazione del provvedimento di vincolo deve evincersi, ancorché si tratti di bene rientrante nell'area di applicazione dell'art. 10, c. 1, "la singolarità del bene che si assume avere valore di testimonianza. La mera e generica circostanza tipologica che un fabbricato rappresenti una testimonianza di un tipo di costruzione di un particolare periodo storico non è di per sé elemento sufficiente a giustificare l'adozione di un provvedimento individuale e concreto, quale quello in questione. Qualsiasi fabbricato è di per sé testimonianza di un tipo di costruzione del proprio periodo nella zona in cui si trova".

4. *Il bene culturale come nozione liminale: le coordinate dell'opinabilità*

Il sistema di individuazione dei beni culturali disegnato dal Codice presenta dunque delle zone grigie che dimostrano le criticità del sistema quando si esca dalla prospettiva dell'individuazione caso per caso degli oggetti della tutela.

A questo punto, va comunque rilevato che, anche a voler supporre di potere (e volere) eliminare dal campo di indagine l'ambito dei beni presunti culturali, la stessa applicazione dei singoli saperi specialistici non fornisce (per lo meno non fornisca sempre) un sicuro ancoraggio, mantenendo la valutazione un ampio margine di soggettività.

Dal punto di vista del diritto amministrativo, quello di *bene culturale* è, come noto, concetto giuridico indeterminato che, come già scriveva Giannini²⁹, “è nozione liminale, ossia nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conclusi, bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche”: spetta dunque allo specialista (e non al giurista) l'identificazione dei singoli beni culturali³⁰.

Il concetto di “bene culturale”, tuttavia, a differenza di altri ambiti in cui il diritto deve fare necessariamente propri gli approdi di altri saperi specialistici, è sicuramente frutto di valutazioni la cui opinabilità è particolarmente ampia.

Niente di nuovo, invero, per lo studioso del diritto amministrativo, abituato a fare i conti con concetti giuridici indeterminati, discrezionalità e, per quanto rileva in questa sede, soprattutto con la discrezionalità tecnica (*rectius*, con valutazioni tecniche opinabili).

Alcune osservazioni consentono, tuttavia, di considerare questo tema pre-gno di proprie caratteristiche peculiari, imponendo un'indagine più attenta in merito.

In primis, non è ignoto allo studioso di diritto amministrativo il fatto che la valutazione circa la culturalità del bene sia normalmente additata come valutazione di discrezionalità tecnica, ma affatto tipica perché connotata da un margine di opinabilità particolarmente ampio, *rectius* eccezionalmente ampio; come si preciserà meglio nel prosieguo, infatti, essa comporta valutazioni latamente soggettive, come quella sul pregio estetico di un manufatto, che difficilmente possono trovare in nozioni specialistiche una guida che riduca apprezzabilmente il margine di tale soggettività e che, proprio per tale ragione, sono difficilmente permeabili dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo³¹.

²⁹ M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 8.

³⁰ Si richiama la nozione di “bene culturale” espressa dal Codice all'art. 2, c. 2 (v., *supra*, nota n. 25), all'interno della quale è esplicito il riferimento a saperi specialistici.

³¹ Significativamente in giurisprudenza, la recente Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167, che evidenzia come «La nozione di bene culturale è un concetto giuridico indeterminato, per la cui definizione l'ordinamento giuridico fornisce solo generalissimi criteri: viene stabilito

Ad uno sguardo più attento, pare possibile rilevare come, a differenza di

che bene culturale deve essere una «testimonianza» materiale «avente valore di civiltà», rivestire un «particolare» o «eccezionale» interesse culturale tale da giustificarne il vincolo ed avere una certa vetustà. Il potere ministeriale di vincolo richiede, quale presupposto, una valutazione basata non sulle acquisizioni delle scienze esatte, bensì su riflessioni di natura storica e filosofica, spesso strettamente legate al contesto territoriale di riferimento, per loro stessa natura in continua evoluzione. L'esigenza di oggettività e uniformità di valutazione dei tecnici del settore (storici dell'arte, antropologi, architetti, urbanisti al servizio della pubblica amministrazione) non può non risentire del predetto limite epistemologico». Di rilievo su questo tema le articolate osservazioni di Tar Lazio, II-*quater*, 30 luglio 2008, n. 7757, che vale la pena riportare per esteso, ancorché circoscritte a opere considerate «d'avanguardia» (nella specie si trattava di un'opera di Picasso) «il giudizio (...) è infatti caratterizzato da estrema relatività e da irriducibile opinabilità, tali da non poter essere ridotti, in sede giurisdizionale, nemmeno mediante il ricorso alla consultazione di esperti: infatti, mentre il sindacato delle valutazioni in cui si esprime in generale la c.d. «discrezionalità tecnica» può essere condotto ricorrendo all'applicazione delle regole della disciplina interessata con un certo grado di oggettività e condivisibilità – pur essendo detto giudizio eventualmente suscettibile di mutamenti nel tempo dovuti all'affinamento degli strumenti con cui l'analisi viene condotta – il giudizio sul rilevante interesse storico-artistico di un'opera d'arte contemporanea, invece, risulta irriducibilmente caratterizzato da un elevato grado di mutevolezza non solo nei diversi periodi storici, in base al cambiamento dei valori estetici dell'epoca, ma, nello stesso periodo, in virtù della estrema soggettività degli stessi – com'è peraltro attestato dal drammatico «scollamento» delle valutazioni espresse dai critici e dal «gradimento» delle opere da parte dei cittadini – fruitori delle stesse che ha dato luogo a fatti di cronaca ed al vivace dibattito tra gli stessi studiosi sulla stessa possibilità di qualificare certi «prodotti artistici» come «opere d'arte». In tale prospettiva è stato altresì evidenziato che, nello scrutinio (di mera legittimità) di simili giudizi, l'insostituibilità del giudice agli organi amministrativi demandati alla loro formulazione è da intendersi in senso ancor più rigoroso, rispetto all'analogo caso dell'impugnazione delle cd. valutazioni «tecniche» dell'amministrazione, in quanto il giudizio sull'importanza «storico-artistica» di un'opera d'arte – che dalle prime si distingue per un elevato grado di soggettività ed opinabilità che non è solo quantitativo, ma pure qualitativo – trova l'unica fonte di legittimazione semmai, sul piano meramente organizzatorio, dalla modalità indirettamente «rappresentativa» della investitura degli esperti (storici e critici d'arte) deputati a formularli». Sull'ampiezza del margine di opinabilità, la giurisprudenza è sostanzialmente univoca e consolidata. Tra le moltissime, a mero titolo esemplificativo, si legga comunque Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4747: «In linea di diritto, si osserva che il giudizio, che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale, è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela – da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. – è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma *fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche*, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3,

altri concetti giuridici indeterminati che ritrovano nei saperi scientifici una guida per la loro concreta individuazione, quella di cui si va riflettendo costituisce una nozione fortemente relativa, che richiede al contempo profonde conoscenze nelle scienze umanistiche (per esempio, storiche, archeologiche, artistiche), ma che comunque resta largamente condizionata geograficamente, temporalmente, ma anche soggettivamente, al punto che è di tutta evidenza come la qualifica di culturalità risenta necessariamente e intensamente, nonostante i parametri di valutazione eventualmente predeterminati a livello ministeriale, della sensibilità personale di chi, in concreto, effettua la valutazione stessa³². Come è stato rilevato, infatti, si tratterebbe di un *Unbestimmter Rechtsbegriff* “privo di qualsiasi riferimento concreto per l’instabilità anche di quel profilo sostanziale che, invece, di solito, contribuisce a dar corpo ad una possibile declinazione nei canoni del discorso giuridico”³³.

Anche per quanto riguarda, in particolare, la relatività temporale, potrebbe osservarsi come sia fenomeno piuttosto comune, e non peculiare dell’idea di culturalità, quello per il quale l’evoluzione delle conoscenze scientifiche spesso conduca ad attribuire nel tempo qualifiche diverse a medesime *res* (si pensi all’evoluzione degli studi scientifici che portano a considerare pericolose o inquinanti certe sostanze che in passato non erano ritenute tali). Nel caso di cui ci si occupa, tuttavia, ciò che determina la diversa concezione giuridica di culturalità non è tanto (o quanto meno non solo) lo stato dell’arte delle conoscenze specialistiche in questione, ma (a monte) la stessa percezione generale della culturalità.

lett. a), d.lgs. n. 42/2004, è prerogativa esclusiva dell’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta” (corsivo di chi scrive) .

³² Sul punto, particolarmente pregnanti le osservazioni di F. RIMOLI, *op. cit.*, 508, secondo il quale il valore estetico-culturale “(...) dev’essere considerato, nei contenuti, secondo criteri di pluralismo e relatività assiologica, non strettamente dipendente cioè dall’evoluzione dei modelli estetici propri di una singola civiltà, essendo peraltro tutt’altro che oggettivo nella sua consistenza effettiva”; in ogni caso “il soggetto, laddove sia investito di un potere pubblico, deve riconoscere la relatività del giudizio estetico (come di quello etico). Il bello, in altri termini, non ha in sé alcuna assolutezza, oggettività, né naturalità: è frutto di un *Werturteil* inscritto nel contesto dell’ideologia dell’osservatore, che all’interno di un fenomeno dinamico di precomprensione interagisce ineludibilmente in forma circolare con l’oggetto osservato”; e se i funzionari dell’amministrazione o i giudici “difficilmente potranno fare a meno degli esperti in discipline extragiuridiche “estetiche, storico-antropologiche e così via)”, la loro valutazione “resterà, sul piano cognitivo e critico, almeno per i giudizi sul valore estetico-culturale di un oggetto o di un’opera, comunque opinabile in quanto soggettiva”.

³³ D. DONATI, *Governare l’inafferrabile. La cultura nella disciplina normativa e nella prassi amministrativa*, in *Munus*, 2017, 262-263, il quale rileva altresì che “mentre il rinvio ad elementi altrove definiti di solito conferisce al normativo una significativa capacità di adattamento ed evoluzione, l’ostinata, voluta e cosciente inafferrabilità dell’idea di cultura, dei fatti che la compongono, della sua interpretazione e percezione sembrano far prevalere l’inerzia del legislatore e l’incertezza dei suoi interpreti”.

A dimostrazione di tale osservazione, basti pensare a quanto è accaduto nel passaggio dall'idea di *bene storico-artistico* di cui alla legge Bottai a quella di *bene culturale* nell'accezione odierna fatta propria dal Codice dei beni culturali del 2004. Si è passati, infatti, da una dimensione “estetizzante e romantica”³⁴ propria delle leggi del 1939³⁵, alla nozione fatta propria dal Codice di “testimonianza avente valore di civiltà”, riconoscendo così il carattere di culturalità a qualunque *res* espressione di un certo momento storico e culturale³⁶. Concettualmente, il passaggio è stato, come noto, segnato dagli studi della Commissione Franceschini che, nella prima delle sue Dichiarazioni proponeva, appunto, l'idea nuova di “Patrimonio culturale” consistente nell'insieme dei beni “aventi riferimento alla storia della civiltà” con la specificazione che “Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”. Con ciò si consacrava una nozione unitaria di bene culturale, che prescinde dalla concezione fondata sull'eccellenza, “a favore di un processo di democratizzazione del patrimonio storico e artistico della Nazione”³⁷. Si è

³⁴ L'espressione è di G. MORBIDELLI, *sub art. 10*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 137.

³⁵ Tale concezione era invero alla base sia della l. 1 giugno 1939, n. 1089, *Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*, sia della l. 29 giugno 1939, n. 1497, *Protezione delle bellezze naturali*.

³⁶ Sul punto, si vedano le osservazioni di A. BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, in *Dir. amm.*, 2019, 226, il quale evidenzia come in realtà il passaggio da una nozione estetizzante (propria delle leggi Bottai) ad una storicistica (propria del Codice del 2004 ma già promossa dalla Commissione Franceschini) non sia così netto, atteso come già nelle discipline di alcuni Stati preunitari fosse possibile rilevare la convivenza tra le due concezioni.

³⁷ Così, S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in ID, *L'Amministrazione dello Stato*, Milano, 1976, 152 ss. Sul punto, la letteratura è, invero molto ampia. Si veda, comunque, A. BARTOLINI, voce *Beni Culturali (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. VI, Milano, 2013, 93 ss. anche in riferimento al progressivo ampliamento della categoria. Di sicuro interesse, in proposito, la lettura della *Relazione della Commissione d'Indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, cit., 119 ss. In essa, la Commissione evidenzia come lo stato generale di precarietà e decadenza del patrimonio archeologico, artistico, storico, ambientale, librario ed archivistico della Nazione sia da addebitarsi, soprattutto, a un difetto di impostazione del sistema di tutela ove, in particolare, occorreva porre attenzione al fatto che la legislazione e l'organizzazione della tutela fino a quel momento si erano concentrate in particolare sulle cd “cose d'arte” (progressivamente inclusive anche di beni di interesse archeologico e delle bellezze naturali), trascurando altri beni di documentazione storica o storico-culturale, con la conseguenza che, proprio questa diversificazione di concezioni normative e competenze, avrebbe ingenerato grave nocimento ad alcuni settori piuttosto che ad altri. Per questo motivo la Commissione ripropone il problema della “individuazione unitaria ed estensiva della tutela nel concetto di «testimonianza storica», in rapporto ad ogni categoria di documenti della storia della civiltà, compreso il suo ambiente, assumendo a tal fine il concetto e l'espressione beni culturali, e di auspicare per tali beni una disciplina ispirata a principi comuni e attuata da organismi armonizzati, pur nella varietà dei compiti e degli strumenti operativi” (pag. 130-131). Nella Relazione di accompagnamento, in particolare, si denunciava “una concezione amministrativa che, non distinguendo adeguatamente la specifica e differenziale qualità dei beni culturali da ogni altra categoria di beni, ha assoggettato fino ad oggi la disciplina dei beni

arrivati così a considerare culturali quelle *res* che costituiscono “testimonianza avente valore di civiltà”, allargando, e di molto, le maglie della nozione di “bene culturale”; si è dilatato altresì il margine di opinabilità della valutazione, al punto che, come è stato osservato, il Codice del 2004, più dei testi che l’hanno preceduto, si profonde in esemplificazioni (v. art. 10, c. 4), come a voler dimostrare i nuovi ambiti di interesse³⁸.

Le conseguenze di tale evoluzione non sono irrilevanti ai fini del discorso che si va conducendo³⁹.

In effetti, non può che convenirsi con chi ha rilevato come, se sotto la vigenza della l. 1089/1939 prevaleva una (restrittiva) « interpretazione estetizzante » della nozione giuridica di bene culturale, che riservava detta qualificazione soltanto alle cose dotate, in modo ben riconoscibile, di pregio storico-artistico e rarità eminenti, diversamente nel più recente periodo tale sistema presenta delle criticità applicative, visto proprio “l’ampliamento del concetto sociologico del bene culturale sottostante alla relativa nozione giuridica”, tale per cui, indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un particolare pregio estetico, una *res* può essere considerata “culturale” per il fatto di costituire testimonianza di una manifestazione della cultura o della storia umana meritevole di protezione.

Tale concezione, evidentemente, rende oltremodo complesso delimitare in modo netto, la categoria dei beni culturali, dando piuttosto origine, anche da questo punto di vista, ad ampie zone grigie di confine dove il riconoscimento o meno del valore culturale dipende, in buona parte, dalla sensibilità dei giudizi individuali⁴⁰.

culturali stessi a ordinamenti, norme contabili, stati giuridici del personale, erogazioni di bilancio, ecc., indifferenziati da quelli propri genericamente, a tutte le amministrazioni pubbliche: in contrasto palese, stridente e gravemente pregiudizievole con le esigenze affatto proprie a questo specialissimo settore; dal che deriva la maggior parte delle disfunzioni con le deprecabili conseguenze sopra ricordate” (pag. 132). È stato tuttavia rilevato dalla dottrina (L. CASINI, voce *Beni culturali (Dir. Amm.)*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di Diritto Pubblico*, vol. I, Milano, 2006, 680) come la portata della nozione “testimonianza avente valore di civiltà” sia limitata sul piano normativo in quanto di natura residuale. Essa, infatti, sarebbe riferita solamente “a chiusura e ad integrazione delle cose che presentano un interesse culturale”.

³⁸ Così G. MORBIDELLI, *op. cit.*, 137.

³⁹ In giurisprudenza, particolarmente significativa Cons. St, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6344: “Il bene culturale inoltre è la nozione che sostituisce ormai le vecchie categorie di cose d’interesse artistico o storico, di cose d’arte, di cose d’antichità, realizzando una considerazione unitaria della materia. Il bene “culturale” è protetto per ragioni non solo e non tanto estetiche, quanto per ragioni storiche, così sottolineandosi l’importanza dell’opera o del bene per la storia dell’uomo e per il progresso della scienza. Nell’interpretazione giudiziaria ed amministrativa degli artt.9 e 33 Cost. sembra inoltre definitivamente abbandonata la concezione estetizzante (o estetico-idealistica) del bene culturale (come del bene paesaggistico-ambientale), che era alla base della legge fondamentale del 1939, in favore dell’evoluzione della nozione che ne valorizza il significato di documento del tempo e dell’ambiente in cui è sorta, passando da un’accezione di tipo materialistico, legata alle cose *quae tangi possunt*, ad una diversa connotazione, di tipo immateriale, che vede nel bene un valore espressivo di un ambiente storico e sociale”.

⁴⁰ Sul punto N. AICARDI, *L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e*

5. *“I singoli punti di vista sul bene culturale fanno il patrimonio culturale”? La dimensione unitaria di un patrimonio apparentemente frammentato*

Sino a questo punto si è inteso mettere a fuoco quali siano le criticità del sistema del Codice nell'individuazione del patrimonio culturale della Nazione. Ne è emersa una dimensione fortemente frammentata caratterizzata da un'ampia soggettività delle valutazioni pur nella specificità delle competenze scientifiche di coloro che devono accertare di volta in volta la consistenza culturale delle singole *res*. Sembrerebbe dunque emergere un insieme di beni sostanzialmente scollegati tra loro, frutto di valutazioni specialistiche e opinabili del tutto indipendenti le une dalle altre, unificate sotto l'egida di un “patrimonio culturale” che stenterebbe ad andare oltre la mera sintesi verbale.

Tale approdo, condotto metodologicamente seguendo il dettato del Codice, genera facilmente anche un secondo equivoco, inducendo a credere che il patrimonio culturale individuato per così dire “chirurgicamente” dal legislatore⁴¹, esaurisca il tema.

Così ragionando, tuttavia, non si coglie il fenomeno in tutta la sua complessità.

Invero, se il patrimonio culturale come prodotto delle scelte codicistiche, rappresenta l'oggetto di un'attenzione peculiare del legislatore (che su di esso concentra appunto un'azione protettiva particolarmente penetrante), l'insieme dei beni culturali e di quelli paesaggistici così selezionati non è sufficiente a rappresentare interamente l'identità nazionale.

Tale rilievo non è generato solo dalla considerazione che l'identità, in quanto connessa alla cultura, non può che avere una prospettiva dinamica e, dunque, evolvere nel tempo. Infatti, a soddisfare le esigenze di “aggiornamento” della lista dei beni culturali e paesaggistici sarebbero sufficienti le disposizioni di cui agli artt. 2, c. 2 e c. 3, parte seconda, laddove dispongono che sono beni culturali

nella valorizzazione, Torino 2002, 29 ss. È di tutta evidenza come la particolare latitudine del margine di opinabilità sia particolarmente amplificata nei casi in cui gli organi del Ministero della Cultura siano chiamati non solo ad esprimere una valutazione circa la sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico ai sensi degli artt. 10, c. 1 e 12 – ambito già di per sé particolarmente esteso e soggettivo –, ma soprattutto quando, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 10, c.3, si tratta di stabilire la particolare importanza di tale interesse (es. art. 10, c. 3, lett. a) ovvero la sua eccezionalità (es. art. 10, c. 3, lett. e, riferito a collezioni o serie di oggetti), ovvero, ancora, a valutare la rarità e il pregio delle cose di interesse numismatico (art. 10, c. 4, lett. b), di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe e incisioni (art. 10, c. 4, lett. c), di carte geografiche e spartiti musicali (art. 10, c. 4, lett. d), di fotografie, pellicole cinematografiche ed supporti audiovisivi in genere (art. 10, c. 4, lett. e). In merito, lo sforzo del Ministero nel predeterminare criteri per chiarire e perimetrare l'opinabilità della valutazione non fa che introdurre parametri (ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 10) che non sempre facilitano la valutazione stessa.

⁴¹ Sul punto, v. *supra*, par. 3.

o paesaggistici anche le altre cose “individuate dalla legge o in base alla legge”, così consentendo di ricondurre al Codice anche future ulteriori e diverse scelte normative.

Il tema ha dimensione molto più ampia, che sicuramente include anche espressioni di culturalità che non rientrano sotto l’egida del Codice, in ragione di quelle “scelte di campo” compiute dal legislatore e di cui più sopra si è detto.

La realtà mostra peraltro come il patrimonio culturale, nella sua accezione più larga di insieme delle espressioni che rappresentano la cultura di un gruppo sociale, consista non già (*rectius*, non solo) nella selezione operata dall’ordinamento al fine di attribuire forme particolari di protezione, ma in ciò che è tale secondo la *percezione* del gruppo stesso⁴², indipendentemente dall’esistenza di un’espressa qualifica operata in tal senso dal legislatore (l’esperienza degli eco-musei è, in questa prospettiva, particolarmente significativa).

Se dunque *i singoli punti di vista sull’orso non fanno un orso*, ci si deve chiedere, ora, se *i singoli punti di vista sul patrimonio culturale facciano il patrimonio culturale*.

Nell’approccio al tema occorre invero tenere distinti due piani differenti.

Ad un primo livello, si ritrova l’idea di patrimonio culturale fatta propria dal Codice, ampia e complessa, ma frutto di scelte normative che, necessariamente, escludono ampie categorie di espressioni identitarie.

Prescindendo per il momento da tale considerazione, ben può osservarsi come l’idea codicistica di “patrimonio culturale” si ponga come categoria che vuole ricomporre al suo interno valutazioni opinabili frutto di saperi diversi. In altre parole, le singole parti, pur mantenendo ciascuna la propria specifica identità e natura, al contempo aspirano a fondersi in una realtà complessa che si presenta come somma di esse, il “retaggio identitario” della comunità sociale appunto. Il Codice dunque, esplicitamente, pare richiamare ad unità i vari contributi (necessariamente) settoriali, proponendosi come paradigma dell’unificazione di specializzazioni, le quali dunque non sono viste in prospettiva di reciproco antagonismo (o quanto meno di separazione), ma piuttosto come sintesi dialettica.

Se è, infatti, innegabile come il sistema giuridico del “ritaglio” e degli elenchi di “espressioni di culturalità” è forse irrinunciabile per conferire certezza alle disposizioni giuridiche, è altrettanto vero come l’ordinamento non possa dimenticare che le visioni parziali non diano conto della complessità del patrimonio culturale, che non è solo una somma algebrica di beni culturali e paesaggistici, ma un insieme poliedrico in cui le singole parti (e i singoli saperi) devono dialogare tra loro. Solo allora la considerazione del patrimonio culturale potrà dirsi davvero completa, ossia potrà costituire una sintesi di saperi e percezioni.

Dunque, *i singoli punti di vista sul patrimonio culturale non possono fare il patrimonio culturale*.

⁴² V. *supra* nel testo.

Non si deve perciò pensare ad un'individuazione in modo puntiforme e disgiunto di singoli beni che, solo successivamente, tutti insieme considerati, vanno a costituire il patrimonio culturale; così facendo, infatti, quest'ultimo non potrebbe assumere una fisionomia propria ma esprimerebbe l'insieme di *res* differenti, sfumando quel *quid pluris* che le accomuna e che le rende effettivamente parte di un tutto. Occorre piuttosto capovolgere la prospettiva. Il significato più profondo del passaggio dalle "cose d'interesse artistico o storico" (di cui alla l. n. 1089/1939) e dalle "bellezze naturali" (di cui alla l. n. 1497/1939), al "patrimonio culturale" di cui all'art. 2 del Codice, già – come si è visto – anticipato dalla prima Dichiarazione della Commissione Franceschini, ne valorizza quella dimensione unitaria già invero insita nel collegamento espresso dall'art. 9, c. 2, della Carta Costituzionale, secondo quella che è stata definita come una "profetica intuizione costituzionale"⁴³.

I singoli beni culturali sono tali perché collegati ad un'idea complessiva, quella di patrimonio identitario appunto, che preesiste rispetto all'accertamento del valore culturale in capo alla singola cosa e che, in definitiva, lo determina. Visto in questa prospettiva, nel concetto di patrimonio culturale si saldano davvero saperi e sensibilità all'interno di un ampio dialogo che, tra l'altro, emerge (o, forse, dovrebbe emergere) nel momento in cui soprattutto il patrimonio è chiamato ad assolvere la funzione che gli è propria, quella di strumento di promozione di cultura⁴⁴.

L'idea di patrimonio culturale, anche se vista nella prospettiva (entro certi termini) limitata del Codice, si pone come sintesi perfetta di molteplici saperi (chiaramente indicati nel richiamo alle declinazioni del bene culturale di cui all'art. 2, c. 2 e agli artt. 10 e 11), il cui dialogo diviene fondamentale per garantire la tutela e la valorizzazione piena e consapevole di una realtà culturale composita e distribuita sul territorio, frutto di stratificazioni storiche di valori (di natura eterogenea) espressione di culture succedutesi nel tempo. La correlazione tra saperi specialistici differenti e sensibilità diverse rappresenta così la necessaria base conoscitiva comune su cui innestare efficaci interventi⁴⁵.

Sul punto è significativo ricordare le belle pagine di Salvatore Settis secondo cui "quello che l'Italia offre non è solo la somma dei suoi monumenti, musei, bellezze naturali; ma anche e soprattutto il loro *comporsi in un tutto unico*, il cui legante non saprei chiamare meglio che «tradizione nazionale» o «identità nazionale», e cioè la consapevolezza del proprio patrimonio, della sua unità e unicità,

⁴³ Così M. CAMMELLI, *Introduzione*, in *Diritto del patrimonio culturale*, cit., 28.

⁴⁴ Come sopra si è rilevato, è infatti proprio il momento della valorizzazione quello in cui il Codice esplicita l'opportunità di una più ampia cooperazione sia tra enti pubblici sia tra questi e soggetti privati.

⁴⁵ Si pensi in via esemplificativa ai problemi di "gestione" del patrimonio culturale colpito dal terremoto, su cui B. ZANARDI, *Terremoto e centri storici*, in *www.aedon.Mulino.it*, n. 2/2013.

della necessità di conservarlo *in situ*” e che “ogni cultura si definisce non «per distinzione» dalle altre, ma attraverso la *combinazione degli elementi che la compongono*, molti dei quali sono condivisi con altre culture o provengono da altre culture”⁴⁶.

Invero tale lezione non sempre emerge chiaramente nelle pagine del Codice all’interno del quale non sembrano rintracciabili disposizioni che si riferiscano al patrimonio nel suo complesso valorizzandone la dimensione multidisciplinare.

Anche con riferimento al solo insieme dei beni culturali, sembrerebbe piuttosto sopravvivere una (vecchia) concezione puntiforme sia dell’individuazione sia delle azioni di protezione e conservazione, a scapito di una visione complessiva, in cui il bene sia visto davvero come parte di un tutto, all’interno del quale le azioni di tutela e valorizzazione si combinino in un dialogo complessivo⁴⁷.

Con specifico riferimento al paesaggio, invero, si potrebbero cogliere più chiaramente aspetti unitari che, per questo, richiamerebbero l’importanza di un approccio multidisciplinare.

L’art. 131 del Codice, infatti, come riscritto dal d.lgs. n. 63/2008, definisce il paesaggio (si badi, il «paesaggio», non i «beni paesaggistici») come “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. La dottrina ha evidenziato come nel passaggio dall’originaria formulazione della norma⁴⁸ a quella attuale, si potrebbero rilevare tre differenti dinamiche la prima delle quali è proprio quella della “tendenza a sfumare il riparto tra un tutto (il territorio) ed alcuni segmenti di pregio (i territori vincolati)”; d’altra parte, proprio la dimensione identitaria, non menzionata nella precedente versione della norma *de qua*, si porrebbe “quale profilo idoneo e sufficiente a giustificare la valenza paesaggistica di un territorio, *in quanto riassuntiva dei diversi processi di riconoscimento del valore simbolico, testimoniale od estetico di un territorio*, entro un processo in cui il carattere identitario viene assunto quale condizione morfologicamente riconoscibile e socialmente riconosciuta”⁴⁹. Il paesaggio si

⁴⁶ S. SETTIS, *Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale*, Torino 2002, 9 e 12. Il corsivo è di chi scrive.

⁴⁷ La stessa definizione di patrimonio culturale di cui all’art. 2, c. 1, del Codice (“Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”) si presta ad una duplice lettura: da una parte sembra saldare beni culturali e paesaggistici in un’unica dimensione complessiva, ma dall’altra sembrerebbe ridurre il patrimonio culturale ad una sommatoria di beni, individuati in quanto singoli, gli uni indipendentemente dagli altri. D’altro canto, questa ultima parrebbe la lettura a cui il Codice si è ispirato visto che sostanzialmente il patrimonio non è quasi mai trattato come un tutto diverso dalle sue parti.

⁴⁸ Art. 131, c. 1, d.lgs. n. 42/2004, testo originale: “Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”.

⁴⁹ E. BOSCOLO, *Appunti sulla nozione giuridica di paesaggio identitario*, in *Urb. e App.*, 2008, 798. Critico sulla nuova nozione di “paesaggio”, P. CARPENTIERI, *Il secondo «correttivo» del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Urb. e App.*, 2008, 687 ss. Per una lettura del paesaggio in periodo precedente al Codice del 2004, v. per tutti M. IMMORDINO, *Paesaggio (tutela del)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1995, 573 ss.

porrebbe così proprio come una nozione unitaria che ingloba sia quella parte che il Codice considera particolarmente meritevole di attenzione (beni paesaggistici), sia altre parti, meritevoli di diversa considerazione, ma comunque rientranti in una visione unitaria del territorio identitario. Ne conseguirebbe, secondo la più avvertita dottrina, come proprio a fronte di tale rinnovata definizione, “il riconoscimento della rilevanza paesaggistica di un bene (puntuale od areale) e la valorizzazione di un paesaggio presuppongono operazioni più complesse rispetto al passato e *sovente richiedono il ricorso a saperi interdisciplinari* (si pensi agli apporti della semiologia e delle scienze demo-geo-antropologiche) che mettono in risalto i processi sociali di sedimentazione dei valori riconosciuti dalla comunità”⁵⁰.

In entrambi i casi, comunque, pur nella rigidità del sistema e degli apparati, è possibile rintracciare qualche forma di attenzione alla dimensione multidisciplinare del patrimonio nella disciplina sull'organizzazione. Va vista con particolare favore, in questo senso, l'attribuzione delle funzioni di individuazione e di una larga parte delle misure di protezione alla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale⁵¹, che espressamente è chiamato a favorire “l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale”⁵². Significativo per quanto di interesse, è altresì il ruolo del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici (art. 27, D.P.C.M. 169/2019), a composizione multisettoriale⁵³ e a cui è attribuita una importante funzione consultiva, tra l'altro, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici (lett. a), sui piani strategici di sviluppo

⁵⁰ E. BOSCOLO, *loc. ult. cit.* (il corsivo nel testo è di chi scrive).

⁵¹ D.P.C.M. n. 169/2019, art. 47, c. 4. “La Commissione è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti”.

⁵² Così significativamente la Relazione Illustrativa al DPCM 169/2019, in merito al ripristino delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale: “Le Commissioni, che sono previste dalla legge (articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014), *assicurano la collegialità per decisioni importanti* – quali il vincolo o la verifica di interesse culturale – e avvicinano l'amministrazione ai cittadini e alle amministrazioni regionali e locali”.

⁵³ All'interno del Consiglio superiore sono significativamente rappresentate le varie competenze specialistiche attraverso i Presidenti dei comitati tecnico-scientifici D.P.C.M. n. 169/2019, art. 28 – “Comitati tecnico-scientifici. 1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti; c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura; f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali”.

culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (lett. c), sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni (lett. d), su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici (lett. f), su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri (lett. g).

È tuttavia dal diritto internazionale che derivano le suggestioni più interessanti su questi punti; è, infatti all'interno di esso che è possibile rinvenire un atteggiamento più attento verso i temi di cui si tratta, maggiormente focalizzato su una dimensione ampia di patrimonio culturale, quella di “*cultural heritage*”, al cui interno si riscontra una significativa valorizzazione tanto del dialogo interdisciplinare quanto di quella percezione sociale del valore culturale, che deve andare a sommarsi, *rectius a combinarsi*, con la valutazione specialistica di cui si è detto e che nel nostro Codice rimane fondamentalmente negletta.

Il riferimento è alla *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società* (cd. Convenzione di Faro)⁵⁴. Si tratta, come noto, di una Convenzione quadro e che dunque non può essere destinata ad operare immediate modifiche al sistema delineato dal Codice del 2004⁵⁵. Deve tuttavia rilevarsi, ai limitati fini che qui interessano, come essa imponga di guardare al tema da una prospettiva innovativa che, invero, finisce per enfatizzare i profili di cui si va discutendo. Al di là degli aspetti problematici che una definizione così ampia pone sul piano giuridico⁵⁶, in essa trova particolare valorizzazione proprio la dimensione al contempo multiforme e unitaria del *cultural heritage*, ove le varie componenti rivelano una sostanza comune nell'essere “riflesso ed espressione” dei valori in cui una certa comunità si identifica.

Di particolare rilievo nel corpo di queste riflessioni, è il ruolo assegnato proprio alla dimensione interdisciplinare del *cultural heritage* che risulta in primissimo piano fin dall'esordio del Preambolo, in cui espressamente si riconosce “la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di *un'idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale*”; conseguentemente le Parti sono impegnate *promuovere un approccio* alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di

⁵⁴ *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, siglata a Faro il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, firmata dall'Italia il 27 febbraio 2013 e ratificata dall'Italia con l. 1° ottobre 2020, n. 133.

⁵⁵ Convenzione di Faro, Art. 6 – Effetti della Convenzione – “Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di: (...)c. generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità”.

⁵⁶ Per un commento critico alla Convenzione, v. G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, *La ratifica della Convenzione di Faro «sul valore del patrimonio culturale per la società»: politically correct vs. tutela dei beni culturali?*, in *www.federalismi.it*, n. 8/2021, 224 ss.

ottenere un equilibrio fra questi elementi che sia *integrato* (art. 8, lett. b) e sono impegnate altresì a incoraggiare la *ricerca* – sull’eredità culturale, sulle comunità di eredità, sull’ambiente e sulle loro interrelazioni – di tipo *interdisciplinare* (art. 13, lett. c).

Per altro verso, la Convenzione abbraccia una nozione allargata di *cultural heritage* in relazione alla quale assume un valore pregnante il ruolo della comunità (cd. comunità di eredità), sia dal punto di vista della valorizzazione della percezione del patrimonio sia, parallelamente, del ruolo che può giocare, interfacciandosi con la pubblica amministrazione.

Per *cultural heritage* si intende infatti “l’insieme di risorse ereditate dal passato che *alcune persone* identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”. In relazione ad esso, la Convenzione incoraggia il particolare coinvolgimento della *heritage community*, ossia di “quel gruppo di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del *cultural heritage*, che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future”. In particolare, “ciascuno” – da intendersi come riferito a singoli e a gruppi, soggetti pubblici e privati senza distinzioni – deve essere incoraggiato a partecipare a tutte le fasi della vita dell’eredità culturale a partire dalla sua identificazione per arrivare protezione, conservazione e presentazione passando anche per lo studio e la sua interpretazione. All’interno di questo, la comunità di eredità assume una veste particolare proprio perché direttamente connessa con il *cultural heritage* in cui si riconosce e, pertanto, le Parti si devono impegnare ad implementare politiche idonee a prendere nella dovuta considerazione il valore che esse attribuiscono al patrimonio culturale in cui esse si identificano, (art. 12, lett. b).

Non si nega come proprio per valorizzare, potrebbe dirsi quasi all’estremo, la dimensione identitaria del *cultural heritage*, si sia fatta strada un’idea potenzialmente onnicomprensiva di “eredità culturale” che certamente necessiterà di rimediazioni da parte dei vari Paesi circa le modalità, nelle varie modulazioni possibili, con cui tradurre l’impegno sottoscritto in concrete indicazioni operative.

L’imperativo resta comunque quello di ampliare la prospettiva da cui si guarda al patrimonio culturale, in relazione alla sua individuazione, alla sua tutela e alla sua fruizione, valorizzandone la multidisciplinarietà e la relazione tra gli approcci e gli apporti della collettività, posto che se da essa il patrimonio culturale promana, è proprio da essa che deve provenirne il riconoscimento secondo un processo che valorizzi il legame identitario.

Abstract

L'Autrice, prendendo spunto da un recente intervento del Prof. Mario Spasiano che evidenzia il necessario approccio multidisciplinare ai fenomeni e alla soluzione dei problemi ad essi connessi, si interroga sulla dimensione che tale discorso può assumere se riferito al patrimonio culturale. Il saggio cerca pertanto di mettere a fuoco il concetto di patrimonio culturale nell'ordinamento italiano evidenziando come esso possa effettivamente costituire una categoria unitaria anche se composta da beni individuati in base a conoscenze scientifiche diverse, le quali dunque non sono viste in prospettiva di reciproco antagonismo (o quanto meno di separazione), ma piuttosto come sintesi dialettica. L'A. si sofferma altresì sul fatto che il patrimonio culturale, come espressione dell'identità di un gruppo sociale, ha invero dimensioni più ampie di quelle fatte proprie dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), e pertanto invita a cogliere le indicazioni contenute nella Convenzione di Faro ove l'espressione "*cultural heritage*" valorizza, molto di più di quanto faccia il legislatore italiano, sia il dialogo interdisciplinare sia la percezione sociale del valore culturale.

The dimension of cultural heritage between specialist and unified knowledge

The Author is inspired by a recent speech by Prof. Mario Spasiano that highlights the necessary multidisciplinary approach to phenomena and to the solution of the related problems and elaborates on the dimension that this approach can take in the field of cultural heritage. The article therefore deepens the concept of cultural heritage in the Italian legal system and highlights how it can effectively constitute a unitary category even if it is composed of goods identified on the basis of different scientific knowledge. The A. also focuses on the fact that the real idea of cultural heritage, as an expression of the identity of a social group, is broader than the one contained in the 2004 Code, and therefore urges to grasp the indications contained in the Faro Convention where the expression "cultural heritage" values, much more than the Italian legislator does, both the interdisciplinary dialogue and the social perception of cultural value.